

**Trattato
che vieta di collocare armi nucleari
e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari
e degli oceani come anche nel loro sottosuolo**

Concluso a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971

Gli Stati partecipi del presente Trattato,

Riconoscendo l'interesse comune dell'umanità ai progressi dell'esplorazione e dell'utilizzazione del fondo marino e oceanico a fini pacifici,

Considerando che la prevenzione della corsa agli armamenti nucleari sul fondo marino e oceanico serve alla causa del mantenimento della pace mondiale, attenua le tensioni internazionali e consolida le relazioni d'amicizia fra gli Stati,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa che aiuterà ad escludere dalla corsa agli armamenti il fondo dei mari e degli oceani come anche il loro sottosuolo,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa verso un trattato di disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale e risoluti a continuare i pertinenti negoziati,

Convinti che il presente Trattato servirà agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite compatibilmente con i principi del diritto internazionale e senza pregiudicare le libertà dell'alto mare,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. Gli Stati partecipi del presente Trattato s'impegnano a non installare o collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo, oltre il limite esterno della zona del fondo dei mari definita nell'articolo II, nessuna arma nucleare o altro tipo d'arma di distruzione di massa, né alcuna costruzione, installazione di lancio o altra installazione esplicitamente concepita per lo stoccaggio, la sperimentazione o l'uso di tali armi.

2. Gli impegni enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo s'applicano parimente alla zona del fondo dei mari menzionata nel detto paragrafo; se si tratta soltanto dell'interno di detta zona, essi non s'applicano né allo Stato rivierasco né al fondo marino sotto le acque territoriali.

3. Gli Stati partecipi del presente Trattato s'impegnano a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato a compiere le attività menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo né a partecipare altrimenti a simili atti.

Art. II

Ai fini del presente Trattato il limite esterno della zona del fondo marino di cui all'articolo I coinciderà con il limite esterno della zona di dodici miglia menzionata nella seconda parte della Convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua, firmata a Ginevra il 29 aprile 19584, e sarà misurata conformemente alle disposizioni della prima parte, sezione II, di detta Convenzione e conformemente al diritto internazionale.

Art. III

1. Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l'osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo al di là della zona di cui all'articolo I, a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.

2. Se, per effetto di questa osservazione, sussistono dubbi ragionevoli quanto all'esecuzione degli obblighi assunti in virtù del Trattato, lo Stato partecipe in dubbio e lo Stato partecipe responsabile delle attività dubbiose si consulteranno al fine di eliminare i dubbi. Se lo Stato partecipe persiste nei suoi dubbi, ne informerà gli altri Stati partecipi e le Parti in causa collaboreranno ai fini di qualsiasi altra procedura di verifica, eventualmente convenuta, compresa l'ispezione appropriata degli oggetti, delle costruzioni, delle installazioni o di altre sistemazioni di cui si possa ragionevolmente presumere che presentino il carattere descritto all'articolo I. Le Parti situate nella regione di queste attività, compreso qualsiasi altro Stato rivierasco, o qualsiasi altra Parte che ne farà richiesta, avranno il diritto di partecipare a questa consultazione e a questa cooperazione. Ultimate le altre procedure di verifica, la Parte che le avrà avviate invierà alle altre parti un rapporto appropriato.

3. Se lo Stato responsabile delle attività suscitant i dubbi ragionevoli non può essere identificato con l'osservazione dell'oggetto, della costruzione, dell'installazione o di un'altra sistemazione, lo Stato partecipe in dubbio ne informerà le Parti che si trovano nella regione di dette attività e qualsiasi altro Stato partecipe e procederà ad inchieste appropriate presso di essi. Se queste inchieste accertano che uno Stato partecipe è responsabile di tali attività, questi deve consultarsi e collaborare con le altre Parti come previsto nel paragrafo 2 del presente articolo.

Se l'identità dello Stato responsabile non può essere determinata con queste inchieste, lo Stato partecipe inquirente potrà intraprendere altre procedure di verifica, l'ispezione compresa, e solleciterà la cooperazione delle Parti della regione, compreso ciascuno Stato rivierasco, o di qualsiasi altra Parte che intendesse collaborare.

4. Se la consultazione e la collaborazione previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non consentono di rimuovere i dubbi circa le attività suddette e se l'esecuzione degli obblighi assunti in virtù del presente Trattato è seriamente messa in questione, uno Stato partecipe può, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, adire il Consiglio di sicurezza il quale può prendere provvedimenti conformemente alla Carta.

5. Ciascuno Stato partecipe può procedere alla verifica prevista nel presente articolo, sia mediante mezzi propri sia con l'assistenza completa o parziale di qualsiasi altra Parte, sia mediante procedure internazionali appropriate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta.

6. Le attività di verifica previste nel presente Trattato devono essere esercitate senza intralciare le attività degli altri Stati partecipi e tenendo debitamente conto dei diritti riconosciuti conformemente al diritto internazionale, comprese le libertà dell'alto mare e i diritti degli Stati rivieraschi in quanto all'esplorazione e allo sfruttamento del loro zoccolo continentale.

Art. IV

Nessuna disposizione del presente Trattato sarà interpretata come sostegno o pregiudizio della posizione di uno Stato partecipe rispetto alle convenzioni internazionali vigenti, compresa quella del 1958 concernente il mare territoriale e la zona attigua, o rispetto ai diritti e pretese di detto Stato o al riconoscimento o al non riconoscimento dei diritti e delle pretese di qualsiasi altro Stato per quanto concerne le acque situate al largo delle sue coste, compresi fra l'altro i mari territoriali e le zone attigue, o per quanto concerne il fondo dei mari e degli oceani, compresi gli zoccoli continentali.

Art. V

Le Parti s'impegnano a proseguire in buona fede i negoziati circa nuovi provvedimenti di disarmo al fine di prevenire una corsa agli armamenti sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo.

Art. VI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato partecipe che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi del Trattato e, successivamente, per ciascuno degli altri Stati partecipi, alla data cui questo Stato li avrà accettati.

Art. VII

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti al fine d'esaminare il funzionamento del Trattato ed assicurarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni del Trattato sono debitamente osservati. In occasione di questa revisione, si terrà conto di tutti i pertinenti progressi tecnologici. La conferenza di revisione determinerà, in conformità delle opinioni della maggioranza delle Parti presenti, se e quando occorrerà tenere un'altra conferenza di revisione.

Art. VIII

Ciascuno Stato partecipe del presente Trattato, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi con il contenuto del Trattato abbiano compromesso gli interessi supremi del suo Paese. Deve notificare questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi del Trattato come anche al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. Detta notificazione deve contenere un esposto degli avvenimenti straordinari che lo Stato di cui si tratta considera lesivi dei suoi interessi supremi.

Art. IX

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano in alcun modo gli obblighi assunti dalle Parti in virtù di strumenti internazionali istituendo zone esenti d'armi nucleari.

Art. X

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non lo avrà firmato prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli d'adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.
3. Il presente Trattato entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratificazione da parte di ventidue governi, compresi quelli depositari.
4. Rispetto agli Stati i cui strumenti di ratificazione e d'adesione saranno depositati dopo la sua entrata in vigore, il presente Trattato entra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.
5. I governi depositari informeranno rapidamente i governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d'adesione, della data dell'entrata in vigore del Trattato come anche di tutti gli altri avvisi ricevuti.
6. Il presente Trattato è registrato dai governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Il presente Trattato, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei governi depositari. Copie certificate conformi del presente Trattato saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati che avranno firmato il Trattato o che vi avranno aderito. *In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, l'undici febbraio millenovecentosettantuno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione del trattato il 22 dicembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica (a) Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan	22 aprile 1971	18 maggio 1972
Antigua e Barbuda	16 novembre 1988 S	1° novembre 1981
Arabia Saudita	23 giugno 1972	23 giugno 1972
Argentina*	21 marzo 1983	21 marzo 1983
Australia**	23 gennaio 1973	23 gennaio 1973
Austria	10 agosto 1972	10 agosto 1972
Bahamas	7 giugno 1989 A	7 giugno 1989
Belarus	14 settembre 1971	18 maggio 1972
Belgio	20 novembre 1972	20 novembre 1972
Benin	19 giugno 1986	19 giugno 1986
Bosnia e Erzegovina	15 agosto 1994 S	6 marzo 1992
Botswana	10 novembre 1972	10 novembre 1972
Brasile*	10 maggio 1988	10 maggio 1988
Bulgaria	16 aprile 1971	18 maggio 1972
Canada*	17 maggio 1972	18 maggio 1972
Capo Verde	24 ottobre 1979 A	24 ottobre 1979
Cina*	28 febbraio 1991 A	28 febbraio 1991
Cina (Taiwan)	22 febbraio 1972	18 maggio 1972
Cipro	17 novembre 1971	18 maggio 1972
Congo (Brazzaville)	23 ottobre 1978 A	23 ottobre 1978
Corea (Sud)	25 giugno 1987	25 giugno 1987
Croazia	12 giugno 1993 S	8 ottobre 1991
Côte d'Ivoire	14 gennaio 1972 A	18 maggio 1972
Danimarca	15 giugno 1971	18 maggio 1972
Etiopia	12 luglio 1977	12 luglio 1977
Filippine	5 novembre 1993 A	5 novembre 1993
Finlandia	8 giugno 1971	18 maggio 1972
Germania* **	18 novembre 1975	18 novembre 1975
Ghana	9 agosto 1972	9 agosto 1972
Giamaica	30 luglio 1986	30 luglio 1986
Giappone	21 giugno 1971	18 maggio 1972

a) Gli strumenti di ratifica o di adesione o le dichiarazioni di successione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Federazione Russa, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno, sia presso alcuni dei Governi citati. Le date si riferiscono alla prima ratifica, adesione o dichiarazione di successione.

Giordania	17 agosto 1971	18 maggio 1972
Grecia	28 maggio 1985	28 maggio 1985
Guinea-Bissau	20 agosto 1976 A	20 agosto 1976
India*	20 luglio 1973 A	20 luglio 1973
Iran	26 agosto 1971	18 maggio 1972
Iraq	13 settembre 1972	13 settembre 1972
Irlanda	19 agosto 1971	18 maggio 1972
Islanda	30 maggio 1972	30 maggio 1972
Italia*	3 settembre 1974	3 settembre 1974
Laos	19 ottobre 1971	18 maggio 1972
Lesotho	3 aprile 1973	3 aprile 1973
Lettonia	24 giugno 1992 A	24 giugno 1992
Libia	6 luglio 1990 A	6 luglio 1990
Liechtenstein	30 maggio 1991 A	30 maggio 1991
Lussemburgo	11 novembre 1982	11 novembre 1982
Malaysia	21 giugno 1972	21 giugno 1972
Malta	4 maggio 1971	18 maggio 1972
Marocco	26 luglio 1971	18 maggio 1972
Maurizio	23 aprile 1971	18 maggio 1972
Messico*	23 marzo 1984 A	23 marzo 1984
Mongolia	8 ottobre 1971	18 maggio 1972
Nepal	6 luglio 1971	18 maggio 1972
Nicaragua	7 febbraio 1973	7 febbraio 1973
Niger	9 agosto 1971	18 maggio 1972
Norvegia	28 giugno 1971	18 maggio 1972
Nuova Zelanda	24 febbraio 1972	18 maggio 1972
Paesi Bassi	14 gennaio 1976	14 gennaio 1976
Antille olandesi	14 gennaio 1976	14 gennaio 1976
Aruba	20 dicembre 1985	1° gennaio 1986
Panama	20 marzo 1974	20 marzo 1974
Polonia	15 novembre 1971	18 maggio 1972
Portogallo	24 giugno 1975 A	24 giugno 1975
Qatar	12 novembre 1974 A	12 novembre 1974
Regno Unito	18 maggio 1972	18 maggio 1972
Anguilla	18 maggio 1972 A	18 maggio 1972
Brunei	18 maggio 1972 A	18 maggio 1972
San Cristoforo e Nevis (Saint-Kitts e Nevis)	18 maggio 1972 A	18 maggio 1972
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno		
Unito	18 maggio 1972 A	18 maggio 1972
Rep. Centrafricana	9 luglio 1981	9 luglio 1981
Repubblica Ceca	24 marzo 1993 S	1° gennaio 1993

Repubblica Dominicana	11 febbraio 1972	18 maggio 1972
Romania	10 luglio 1972	10 luglio 1972
Ruanda	20 maggio 1975	20 maggio 1975
Saint Vincent e Grenadine	13 maggio 1999 S	27 ottobre 1979
Salomone, Isole	17 giugno 1981 S	7 luglio 1978
Seicelle	12 marzo 1985 A	12 marzo 1985
Serbia e Montenegro	25 ottobre 1973	25 ottobre 1973
Singapore	10 settembre 1976	10 settembre 1976
Slovacchia	17 maggio 1993 S	1° gennaio 1993
Slovenia	7 aprile 1992 S	25 giugno 1991
Spagna	15 luglio 1987 A	15 luglio 1987
Stati Uniti**	18 maggio 1972	18 maggio 1972
Sudafrica	14 novembre 1973	14 novembre 1973
Svezia	28 aprile 1972	18 maggio 1972
Svizzera	4 maggio 1976	4 maggio 1976
Swaziland	9 agosto 1971	18 maggio 1972
São Tomé e Príncipe	24 agosto 1979 A	24 agosto 1979
Togo	28 giugno 1971	18 maggio 1972
Tunisia	22 ottobre 1971	18 maggio 1972
Turchia	19 ottobre 1972	19 ottobre 1972
Russia	18 maggio 1972	18 maggio 1972
Ucraina	3 settembre 1971	18 maggio 1972
Ungheria	13 agosto 1971	18 maggio 1972
Vietnam	20 giugno 1980 A	20 giugno 1980
Yemen	1° giugno 1979	1° giugno 1979
Zambia	9 ottobre 1972 A	9 ottobre 1972

Riserve e dichiarazioni

Argentina

All'atto del deposito dello strumento di ratificazione, l'Argentina ha formulato la seguente dichiarazione:

In virtù delle disposizioni dell'articolo IV, del quale rispettiamo rigorosamente la lettera e lo spirito, desideriamo espressamente far notare che interpretiamo i riferimenti alle libertà d'alto mare come non implicanti in nessun modo un giudizio sulle diverse posizioni assunte in merito ai problemi del diritto marittimo internazionale. Nello stesso contesto, interpretiamo che la menzione dei diritti d'esplorazione e d'esercizio degli Stati rivieraschi sul loro zoccolo continentale è inclusa unicamente in quanto tali diritti potrebbero essere quelli più sovente lesi da procedure di verifica. In altri termini, escludiamo d'ora in avanti qualsiasi possibilità di consolidare, per mezzo di questo trattato, talune posizioni concernenti gli zoccoli continentali a detrimento di altre fondate su criteri diversi.

Brasile

Il Governo Brasiliano desidera dichiarare che nulla nel presente Trattato deve essere interpretato come pregiudizievole, in qualunque maniera, dei diritti sovrani del Brasile nella zona marittima, sul fondo marino e nel sottosuolo adiacente alla costa brasiliana, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo. Nello spirito del Governo brasiliano la locuzione «osservandole», di cui all'articolo III paragrafo 1 del Trattato, indica unicamente l'osservazione occasionale nel corso normale della navigazione, in virtù del diritto internazionale.

Canada

All'atto del deposito dello strumento di ratificazione, il Canada ha formulato la seguente dichiarazione:

i) Il Governo canadese ritiene che i disposti dell'articolo I paragrafo 1 non possono essere interpretati nel senso che uno Stato ha il diritto d'installare o di collocare delle armi non vietate giusta l'articolo I paragrafo 1, sul fondo dei mari e degli oceani nonché nel loro sottosuolo, oltre la zona di giurisdizione nazionale, o nel senso di una restrizione al principio che detti fondi marini ed oceanici come anche il loro sottosuolo debbano essere riservati unicamente a fini pacifici.

ii) Il Governo canadese ritiene che i disposti di cui agli articoli I, II e III non possono essere interpretati nel senso che qualsiasi Stato, salvo lo Stato rivierasco, ha il diritto di installare o di collocare un'arma non vietata, giusta l'articolo I paragrafo 1, sullo zoccolo continentale o nel suo sottosuolo appartenente allo Stato rivierasco oltre il limite esterno della zona del fondo marino contemplata nell'articolo I e definita nell'articolo II.

iii) Il Governo canadese ritiene che i disposti dell'articolo III non possono essere interpretati nel senso di una restrizione o limitazione dei diritti dello Stato rivierasco sullo zoccolo continentale i quali, in virtù dei suoi diritti di sovranità esclusiva, gli permettono di verificare, ispezionare o far togliere qualsiasi arma, costruzione, installazione, agevolazione o dispositivo sistemati o installati sullo zoccolo continentale o nel suo sottosuolo appartenente allo Stato rivierasco oltre il limite esterno della zona del fondo marino contemplata nell'articolo I e definita nell'articolo II.

Cina

Il Governo cinese conferma che nulla nel presente Trattato deve essere interpretato come pregiudizievole dei diritti sovrani o di altri diritti della Repubblica popolare cinese nel suo mare territoriale, nella zona marittima, sul fondo marino e nel sottosuolo adiacente al suo mare territoriale.

India

Questo Stato sostiene che altri Stati non possono utilizzare il suo zoccolo continentale a fini militari. Quindi non può sussistere alcuna restrizione o limitazione dei diritti sovrani dell'India, in qualità di Stato rivierasco, di verificare, ispezionare, togliere o distruggere qualsiasi arma, costruzione, installazione, agevolazione o dispositivo che fossero sistemati o collocati su o sotto il suo zoccolo continentale da un altro Stato, o di adottare le misure atte a garantire la sua sicurezza.

Messico

1. Il Governo messicano ritiene che tutti i disposti del trattato, compreso l'articolo I, non possono essere interpretati nel senso che uno Stato ha il diritto di collocare armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, o ogni altro tipo d'armi o dispositivi militari, sullo zoccolo continentale del Messico.

2. Visto quanto precede, il Governo messicano si riserva il diritto di verificare, ispezionare, rimuovere o distruggere qualsiasi arma, costruzione, installazione, dispositivo o equipaggiamento militari sistemati sul suo zoccolo continentale, comprese le armi nucleari o altre armi di distruzione di massa.

3. La posizione del Governo messicano, ben nota in tutti i consessi internazionali dove hanno luogo negoziati sul disarmo, è quella di perorare un disarmo generale e totale e su ogni territorio possibile. A questo proposito, il Governo messicano, benché avesse preferito un trattato che vietasse chiaramente l'installazione di armi nucleari o di ogni altra arma di distruzione di massa, su qualsiasi spazio fisico, aderisce al presente trattato, che limita detto divieto ai fondi marini e oceanici come pure al loro sottosuolo, considerando che questo costituisce un passo verso l'obiettivo di un divieto universale realizzabile con la creazione di zone denuclearizzate nel mondo intero.

4. Avendo firmato e ratificato la Convenzione del 1982 sul diritto del mare, il Governo messicano considera che le disposizioni di detta Convenzione, in rapporto con le prescrizioni del trattato, s'applicano pure a quest'ultimo.

Obiezioni

Australia

Il Governo australiano ritiene che la dichiarazione del Messico sia incompatibile con il diritto internazionale in quanto fa valere sullo zoccolo continentale diritti che uno Stato rivierasco non può esercitare in virtù del presente trattato o del diritto internazionale, come risulta dalla Convenzione del 1982 sul diritto marittimo.

Germania

Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la dichiarazione del Messico si riferisce soprattutto ad affari non pertinenti al trattato citato nella dichiarazione. Quest'ultima pertanto non è accettabile dal Governo della Repubblica federale di Germania laddove rivendica diritti che uno Stato costiero non è autorizzato ad esigere secondo il diritto internazionale generale.

Stati Uniti

Riguardo alle riserve e dichiarazioni formulate dal Messico:

Il Governo degli Stati Uniti d'America ritiene che il trattato sul fondo dei mari e degli oceani si riferisce unicamente alle armi nucleari e a ogni altro tipo di armi di Divieto di collocare armi nucleari sul fondo dei mari come anche alle installazioni di lancio, allo stoccaggio, alle prove o all'utilizzazione di tali armi. Per quanto concerne dette armi, gli Stati Uniti condividono il parere che nessuno Stato partecipe ha il diritto di installare tali armi sullo zoccolo continentale del Messico.

Riguardo alla menzione «ogni tipo di arma o dispositivo militare» citata nella dichiarazione del Governo messicano, gli Stati Uniti ritengono che il Trattato in questione non riguarda armi o dispositivi militari diversi da quelli ivi specificati. Inoltre, gli Stati Uniti sono del parere che il concetto espresso in questa parte della dichiarazione non può poggiare sui principi generali del diritto internazionale. Gli unici diritti che lo Stato rivierasco può esercitare nel confronti dello zoccolo continentale, situato o meno nella zona economica esclusiva o oltre, sono quelli riconosciuti in diritto internazionale e che si rispecchiano nella Convenzione sul diritto marittimo del 1982. Siffatti diritti, accuratamente delimitati, si riferiscono alle attività economiche, alla ricerca scientifica marina, allo sfruttamento delle risorse naturali, al controllo dell'inquinamento dei mari e settori analoghi, anziché ad affari del tipo specificato dal Governo messicano nella propria dichiarazione. Le libertà dell'alto mare, di cui non si fa menzione, rimangono dominio della comunità internazionale e non soggiacciono al controllo degli Stati rivieraschi.

Il Governo degli Stati Uniti d'America attira l'attenzione del Governo messicano sulle disposizioni dell'articolo III del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani le quali vertono sul diritto di verifica e di ispezione. Gli Stati Uniti presumono che il Messico eserciterà tali diritti in modo compatibile con il detto Trattato. L'articolo III prevede che tutti gli Stati partecipi hanno il diritto di «verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul Fondo dei mari e degli oceani» oltre la zona di dodici miglia del fondo marino. L'articolo prevede altresì che, ove un'attività relativa al fondo marino dovesse sollevare dubbi, l'ispezione può essere intrapresa soltanto dopo consultazione con lo Stato partecipe responsabile di detta attività, se tale Stato può essere identificato.

Se non può essere identificato, l'ispezione potrà essere intrapresa dallo Stato partecipe inquirente il quale solleciterà la collaborazione delle Parti situate nella regione di queste attività, compreso qualsiasi altro Stato rivierasco, o qualsiasi altra Parte che desiderasse collaborare. Per quanto concerne la rimozione o la distruzione di oggetti situati sul fondo marino, il Governo degli Stati Uniti d'America è del parere che il Trattato sul fondo dei mari e degli oceani non contempla la rimozione o la distruzione di armi nucleari o altre armi di distruzione di massa o relativi dispositivi rinvenuti sul fondo marino.



Internet Service

<http://www.internetsv.info>